

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Concessione Demaniale Marittima ai sensi dell'art. 36 C.N.

N. CD9/2025 Registro delle Concessioni

N. 2772 Repertorio Atti

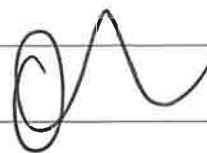
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 28/03/2025 con la quale si approvava la graduatoria per il rilascio di una concessione demaniale marittima di mq 306,40 destinata allo svolgimento del servizio di assistenza e sorveglianza alla balneazione nonché all'esercizio dell'attività di noleggio ombrelloni lettini/sdraio denominata "Punto Blu n. 3";

PRESO ATTO che con la sopracitata determinazione si affidava definitivamente la procedura di gara per il rilascio della concessione demaniale marittima denominata "Punto Blu n. 3" al Sig. Costa Marino in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale;

VISTA la nota del 31/03/2025 prot. 4777 con la quale si chiedeva al Sig. Costa Marino la documentazione integrativa necessaria per il rilascio del titolo concessorio;

VISTE le integrazioni acclarate dagli uffici comunali in data 11/04/2025 al numero di prot. 5623 da parte del geom. Turini Alberto tecnico incaricato dal Sig. Costa Marino;

VISTO il modello ministeriale D1 acclarato dagli uffici comunali in data 11/04/2025 al numero di prot. 5623;



VISTA la polizza fidejussoria assicurativa n. **2025/50/2716153** stipulata dall'agenzia Reale Mutua del valore di € **8.409,34** a garanzia degli obblighi derivanti dal titolo concessorio ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO l'ordine di introito per il pagamento del canone demaniale del 16/04/2025 prot. N. 5945;

VISTA la nota acclarata dagli uffici comunali in data 18/04/2025 al numero di prot. 6085 con la quale il geom. Turini Alberto tecnico incaricato dal Sig. Costa Marino trasmetteva la ricevuta di avvenuto pagamento del canone demaniale;

L'anno **2025**, in data odierna sono presenti anti a me Segretario generale del Comune di Campo nell'Elba Rossi Dr. Antonella

DAUNA PARTE

Lancioni Arch. Silvia che interviene in questo Atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di **Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Demanio Marittimo del Comune di Campo nell'Elba - C.F. 82001510492**, con sede in **Campo nell'Elba, Piazza dante Alighieri n.1**, giusto decreto sindacale di nomina n.4 del 22/02/2023;

E DALL'ALTRA

Sig. **Costa Marino** in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale con sede a **Campo nell'Elba Piazzale Facciatoia 32** P.iva: **01291110490**;

VISTI

Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Il D.Lgs 31.03.1998, n.112 e ss. mm.ii.;

La Legge Regionale 01.12.1998 n.88 e ss. mm. ii;

L'articolo unico comma 250 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – anno 2025;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

Vista la quota del canone demaniale per l'annualità 2025 come da ordine di introito pari ad € **4.204,66** e la relativa imposta regionale pari al 25% dello stesso;

Visto il regolamento sulla gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera di CC. N. **5** del **25/03/2023** e da ultimo modificato con Deliberazione di CC. N. 44 del 06/12/2024;

RITENUTO

Che le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione, nella legge 494/93 e s.m.i. nell'art. 10 della L. n. 88/01, e nelle altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;

Che risultano regolarmente corrisposte le spese di istruttoria (bolli e spese di registrazione;

Ritenuto, che nulla osta, ai soli fini demaniali marittimi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti comparenti, come sopra costituite, confermando la precedente narrativa, stipulano questo appresso:

ART. 1

Ritenuto di concedere ai soli fini Demaniali Marittimi, al Sig. **Costa Marino** in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale con sede a **Campo nell'Elba Piazzale Facciatoia 32 P.iva: 01291110490; "l'occupazione di un'area Demaniale Marittima di mq 306,40 (trecentosei/40) di cui 30,00 di area di facile rimozione e 276,40 di area scoperta, situa nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia di Marina di Campo come da allegata planimetria, allo scopo di posizionare un numero massimo di 40 ombrelloni e relativi lettini/sdraio oltre le strutture per il servizio di assistenza e salvamento a servizio denominata Punto Blu n. 3 " USO: 1 – Turistico ricreativo SCOPI: 2 – Posa attrezzature balneari mobili.** il tutto meglio specificato nella planimetria allegata al presente atto.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, e in attesa della definizione del piano di utilizzazione degli arenili di cui all'art. 6 della legge 494/93, avrà la durata di anni **2** a decorrere dal giorno della stipula del presente atto e avrà termine il **30/10/2026;** per scopi ed usi indicati nel modello D1 acquisita al prot. 5623 in data 11/04/2025 e con ubicazione rappresentata nella cartografia SID allegata al presente atto. La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio Marittimo.

ART.2

Per l'anno 2025 il concessionario ha versato il canone così come indicato in premessa entro il termine previsto dalle vigenti leggi; resta salva, comunque, la possibilità per l'Amministrazione Concedente di richiedere eventuali conguagli, anche dipendenti da aggiornamenti delle tariffe dei canoni dovuti alle normative vigenti.

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n.85 il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata al canone dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra indicate. Il concessionario si obbliga al pagamento di quanto richiesto a titolo di Imposta Regionale secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

ART.3

Il Comune di Campo nell'Elba avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposito atto degli organi comunali competenti.

l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli art. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stessa abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Qualora durante la vigenza del presente titolo dovessero emergere elementi di fatto o di diritto preesistenti e/o contrastanti con il contenuto del presente atto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Il concessionario che non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione o riportate negli atti di pianificazione territoriale dell'Amministrazione Comunale che disciplinano la conduzione, l'utilizzo, e l'esercizio in genere della concessione demaniale è soggetta alle disposizioni di cui l'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione.

La concessione è altresì revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni stabilite.

ART.4

Scaduto il termine della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art 25 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora; inoltre le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nei casi di rinnovo, anche automatico, scadenza o revoca della presente concessione le opere abusive qualificate di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune di Campo nell'Elba, d'intesa con i competenti organi periferici dello Stato, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato.

Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario assume l'impegno di corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli chiesti in dipendenza degli aggiornamenti annui e della eventuale riclassificazione del territorio;

Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'area demaniale e dello specchio acqueo antistante;

E' fatto obbligo al concessionario di affiggere in prossimità degli ingressi apposita segnaletica indicante la visitabilità e l'accessibilità al mare ai portatori di handicap, secondo disposizioni di legge.

ART.5

La presente concessione autorizza la sola occupazione dell'arenile secondo il contenuto del modello D1. Fermo restando che per la eventuale apposizione di strutture di qualunque tipo, se previste nel predetto modello D1, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione e i necessari nulla osta ai sensi di legge.

Il concessionario non potrà dare inizio ad alcun tipo di lavoro se prima non avrà ottenuto il relativo titolo abilitativo.

ART. 6

Il Concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia locale e delle altre Forze dell'Ordine e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

ART. 7

Il concessionario si obbliga altresì a:

Rispettare tutti gli obblighi imposti nel presente atto e nel disciplinare allegato.

Attenersi ad ogni disposizione contenuta nelle ordinanze emanate dal Comune di Campo nell'Elba e dall'Autorità Marittima;

Non eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, né erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione, senza le dovute autorizzazioni, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

Ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

La presente concessione viene firmata al Sig. **Costa Marino** in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale con sede a **Campo nell'Elba Piazzale Facciatoia 32 P.iva: 01291110490;**

in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi.

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Campo nell'Elba in **Piazzale Facciatoia 32** e si impegna a trasmettere, nei modi e nei tempi di

legge, tramite modello D3 disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ogni eventuale variazione del domicilio sopra menzionato.

COPIA AUTENTICA DI ATTO INFORMATICO IN FORMA PUBBLICA

AMMINISTRATIVA Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 40,00 (euro quaranta/00). Certifico io sottoscritto Dr. Rossi Antonella Segretario Comunale in Campo nell'Elba (Li), la presente copia autentica all'originale sottoscritto con modalità informatiche di firma digitale, formata da n. 8 pagine intere sin qui della nona, in conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente negli atti del segretario comunale. Si rilascia la presente copia ai fini della registrazione.

Il canone annuale ammonta a € 4204,66 pertanto ai fini della registrazione si dà al presente atto il valore complessivo di € 8.409,32

Campo nell'Elba 23/04/2025

Il Concessionario

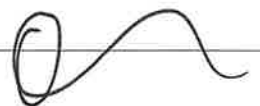
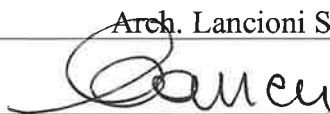
Sig. Costa Marino



Il Responsabile dell'Area tecnica

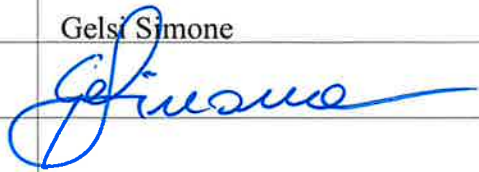
Edilizia Urbanistica e Demanio

Arch. Lancioni Silvia

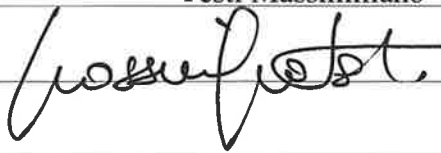


I Testimoni

Gelsi Simone

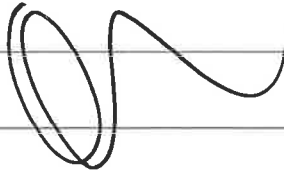


Testi Massimiliano



L'Ufficiale Rogante

(Dott.ssa Antonella Rossi)





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Edilizia Privata e Demanio

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. AD9/2025 DENOMINATA "PUNTO BLU N. 2" – SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO.

1) OBBLIGHI DI ORDINE GENERALE.

- 1.1) Il concessionario è obbligato al pagamento del canone demaniale nei termini e nelle modalità disposte dall'Ufficio Demanio mediante la trasmissione dell'ordine di introito;
- 1.2) Il concessionario è obbligato, entro il 31/12 di ogni anno al pagamento dell'imposta regionale pari alla misura del 25% del canone annuo ai sensi della L.R.T 85/95 nelle modalità previste dalla Regione Toscana;
- 1.3) Il concessionario è obbligato alla stipula di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al doppio del canone demaniale annuo in favore del comune di Campo nell'Elba a garanzia degli obblighi derivanti dal titolo concessorio ex art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- 1.4) Il concessionario è obbligato al pagamento della TARI e delle imposte e tasse comunali così come stabilito dalle normative vigenti in materia;
- 1.5) Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni e obblighi imposti nell'atto concessorio;

2) OBBLIGHI DI GESTIONE

- 2.1) Il concessionario dovrà Esercitare l'attività dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno comunicando all'Ufficio Demanio di questo Ente la data di apertura e di chiusura del Punto Blu e comunque qualsiasi variazione legata al servizio;
- 2.2) Garantire il servizio di sorveglianza ed assistenza alla balneazione rispettando gli orari e le modalità imposte dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- 2.3) Dotarsi delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di sorveglianza ed assistenza alla balneazione imposte nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- 2.4) Esporre apposito cartello indicante il numero del "Punto Blu" ed il numero della concessione demaniale marittima;
- 2.5) Esporre apposito cartello indicante il prezzo delle attrezzature oggetto di noleggio;
- 2.6) Installare una pedana sull'arenile in modo da garantire l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89. Tale pedana potrà essere installata al di fuori dell'area oggetto della concessione;
- 2.7) Mantenere l'arenile e le strutture in stato di decoro rendendole efficienti e funzionali;
- 2.8) Provvedere alla pulizia dell'arenile a libero uso posto ai lati della concessione per 25 ml di fronte mare e per l'intera profondità
- 2.9) Rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e sicurezza sul lavoro;
- 2.10) Delimitare l'area oggetto di concessione;
- 2.11) Il concessionario non può cedere in subingresso (ex art. 46 Codice della Navigazione) la concessione demaniale marittima;

- 2.12) Il concessionario è obbligato al rispetto della vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio, in particolar modo relativamente alle dotazioni ed alle modalità di gestione del servizio di sorveglianza ed assistenza alla balneazione;
- 2.13) Il concessionario non può eccedere né variare i limiti della concessione. Qualsiasi modifica dovrà essere preventivamente richiesta all'Ufficio Demanio ai sensi dell'art. 24 Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- 2.14) Il concessionario è obbligato al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo;
- 2.15) Il concessionario è tenuto all'acquisizione di tutte le autorizzazioni/pareri necessari per la realizzazione ed il posizionamento delle strutture atte all'esercizio dell'attività nel rispetto delle normative vigenti.

3) ONERI DOVUTI ALL'OFFERTA TECNICA.

3.1) Estensione del servizio di sorveglianza ed assistenza alla balneazione nonché nell'esercizio dell'attività di noleggio ombrelloni:

Il concessionario dovrà svolgere l'attività di noleggio ombrelloni sdraio/lettini dal 15 maggio al 5 ottobre di ogni anno.

Il servizio di assistenza e sorveglianza alla balneazione dovrà essere effettuato dal 15 maggio al 31 maggio e dal 15 settembre al 5 ottobre, durante i fine settimana e nei giorni festivi e dal 1 giugno al 15 settembre ogni giorno.

Il concessionario è comunque obbligato ad effettuare il servizio di assistenza e sorveglianza alla balneazione rispettando il periodo e gli orari imposti nella vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

3.2) Servizi aggiuntivi proposti:

- Il concessionario dovrà garantire il servizio doccia, il servizio a pagamento di noleggio natanti privi di motore e l'ulteriore servizio di noleggio di SUP con corsi educativi, i quali saranno garantiti avvalendosi delle concessioni demaniali marittime adiacenti intestate al medesimo soggetto partecipante.
- Il concessionario dovrà garantire il servizio di escursioni naturalistiche con Guida Ambientale certificata del parco Nazionale Arcipelago Toscano, le quali saranno realizzate in canoa, sup oppure snorkeling guidato;
- Il concessionario dovrà garantire il servizio di lezioni di nuoto con istruttore abilitato da brevetto;
- Colonnina per ricarica cellulari;
- Cassette di sicurezza per deposito oggetti;
- Connessione Wi-Fi gratuita;
- Attività "pet-friendly", il concessionario dovrà garantire l'accesso agli animali domestici nonché dovrà fornire supporti gratuiti quali ciotole per acqua e cibo, sacchetti biodegradabili per escrementi;
- Stazione metereologica professionale;
- Servizio di prenotazione online in tempo reale mediante l'utilizzo dell'app "Elba Beaches";
- Pulizia e livellamento arenile per un tratto di spiaggia di 50 ml per lato oltre il limite della concessione demaniale.

3.3) Gestione dei rifiuti;

- Bidoni per la raccolta differenziata con rivestimento in legno posizionati in un'area di facile accesso per lo svuotamento;

3.4) Miglioramento dell'accessibilità e servizi per persone disabili:

- Sedia Job;
- Cuscini anti decapito;

3.5) Sicurezza e sorveglianza balneare:

- Sup Rescue;
- Defibrillatore automatico (DAE);
- Saturimetro da dito o pulsossimetro;

3.6) Strutture da realizzare:

- Torretta di salvataggio di dimensioni (m 1,50 x m 1,50) realizzata in legno verniciato di bianco chiusa alla base per la realizzazione di piccolo deposito con apposto un cartello con scritta "Salvaggio n. 1";
- Cabina deposito di dimensioni (m 3,00 x m 3,00) realizzata in legno verniciato di bianco realizzata con tetto a capanna e unica apertura frontale verso il mare.

4) ONERI DOVUTI DALL'OFFERTA ECONOMICA

- 4.1) Il concessionario dovrà versare la quota del canone annuo maggiorato del 31,21% così come da offerta economica presentata in sede di gara e comunque mediante l'utilizzo del modello F24 trasmesso da questo Ente.

5) DISPOSIZIONI RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PRESENTE DISCIPLINARE.

- 5.1) Il mancato rispetto degli obblighi riportati nel punto 1 del presente disciplinare comporta la decadenza del titolo concessorio ex art. 47 del Codice della Navigazione;

- 5.2) Qualora il concessionario si trovi impossibilitato a rispettare gli obblighi derivanti dal presente disciplinare di cui ai punti 2 e 3, dovrà entro un termine congruo, darne comunicazione motivata all'Amministrazione. Quest'ultima avrà il compito di valutarla e decidere se le motivazioni espresse siano accoglibili.

Qualora l'Amministrazione ritenga che le motivazioni di impossibilità a rispettare gli obblighi non siano accoglibili, potrà procedere con una diffida ad adempiere ai danni del concessionario.

Se nel termine prefissato dalla diffida, il concessionario risultasse ancora inadempiente, o comunque non dimostri di essersi impegnato a rispettare gli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l'Amministrazione provvederà ad avviare il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 finalizzato alla decadenza della concessione (art. 47 lett. a) Codice della Navigazione. Nel caso contrario, qualora l'Amministrazione ritenesse che le motivazioni di impossibilità siano accoglibili, potrà procedere ad un aggiornamento del presente disciplinare, oppure, concedere una proroga temporale per consentire al concessionario di adempiere agli obblighi stabiliti.

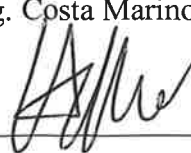
6) DISPOSIZIONI FINALI.

Il concessionario si impegna a sottoscrivere il presente disciplinare, nel segno di accettazione. Il presente disciplinare allegato all'atto concessorio ne forma parte integrante e sostanziale.

Campo nell'Elba 23/04/2025

Il Concessionario

Sig. Costa Marino



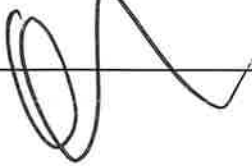
Il Responsabile dell'Area Tecnica

Edilizia Urbanistica e Demanio

Arch. Lancioni Silvia



L'ufficiale Rogante
Rossi D.r Antonella



I Testimoni

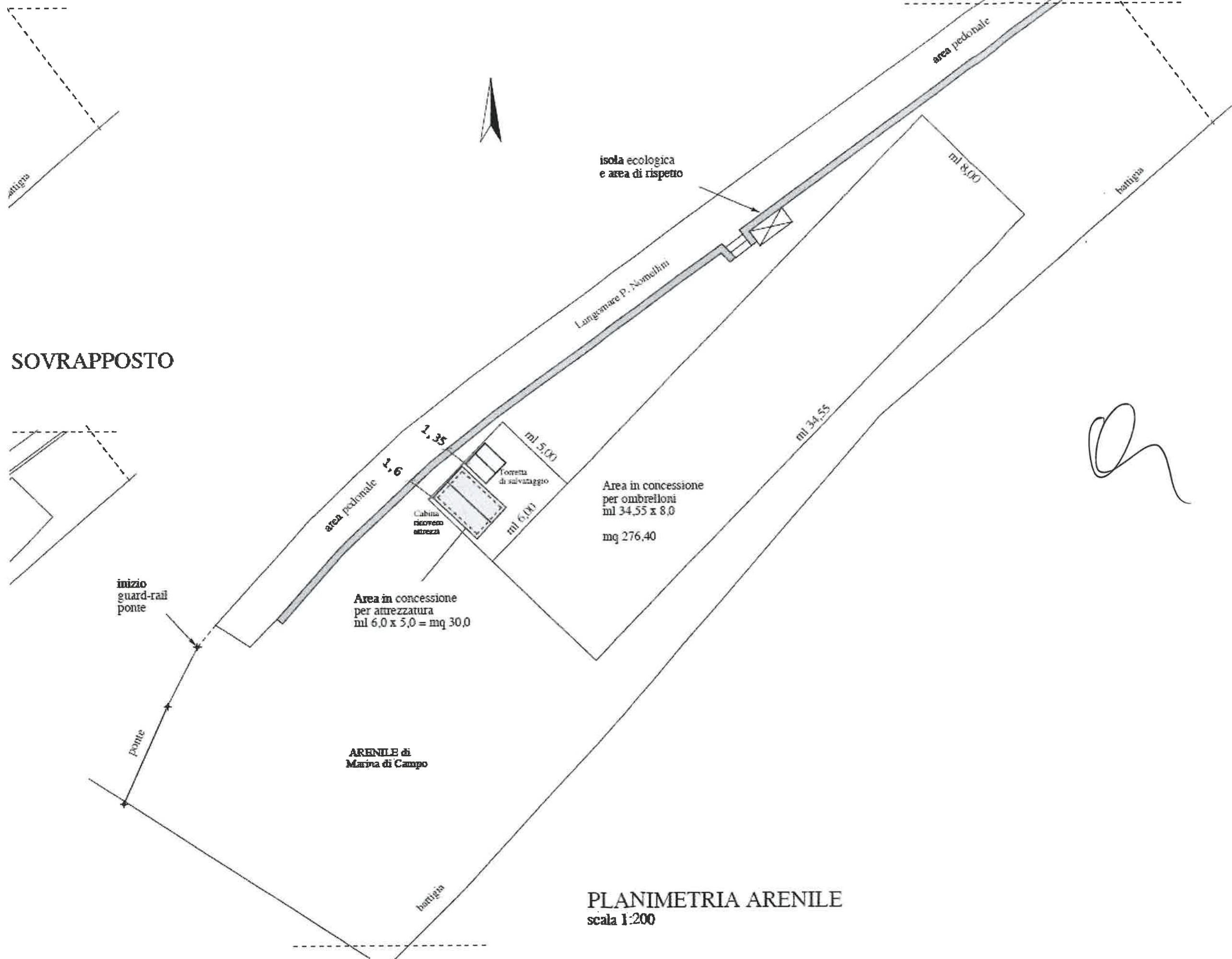
Simone Gelsi



Massimiliano Testi



STATO DI PROGETTO



✗

5

FL

Lib

